

## BOZZA DI CONVENZIONE

Tra

**Provincia di Treviso** con sede in Treviso, Via Cal di Breda, 116, C.F. 80008870265, nella persona di Stefano Marcon, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_), in qualità di Legale Rappresentante;

e

**Istituto Universitario Salesiano Venezia** (di seguito **IUSVE**), promosso dallo IUS (Istituto Universitario Salesiano), con sede in Via dei Salesiani 15, 30174 Venezia Mestre, C.F. 90146960274, P.IVA 04110730274, rappresentato dal Direttore IUSVE, prof. Nicola Giacopini, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_), munito dei poteri giusta Procura Speciale del Legale rappresentante IUS, Ente gestore di IUSVE, don Silvio Zanchetta, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, procura rilasciata in data 25 novembre 2020, Rep. n. 657, Racc. n. 575 dell'avv. Umberto Accordini, Notaio in Valeggio sul Mincio, iscritto al Collegio Notarile di Verona;

qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” o congiuntamente “Parti”

### PREMESSO CHE

- la Provincia di Treviso, in qualità di ente di area vasta esercita le seguenti funzioni fondamentali: a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza; b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente; c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale; d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; e) gestione dell'edilizia scolastica; f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale. g) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo; h) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti;
- Lo IUS è ente gestore dello IUSVE Istituto Universitario Salesiano Venezia, con sede a Venezia - Mestre, in via dei Salesiani 15;
- Lo IUSVE è aggregato alla Facoltà di Scienze dell'Educazione dell'Università Pontificia Salesiana di Roma (decreto di aggregazione della *Congregatio de Institutione Catholica* della Santa Sede, prot. N. 1597/2004 del 29 agosto 2005, del 3 settembre 2011 e del 4 gennaio 2017), Università di diritto pontificio dipendente dalla Santa Sede, canonicamente eretta dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica con Decreto del 3 maggio 1940, prot. n. 265/40;
- L'Università Pontificia Salesiana, come tutte le Università di diritto pontificio aderenti al sistema universitario della Santa Sede, fa parte dello Spazio Europeo di Istruzione Superiore (EHEA) costituito a partire dal c.d. Processo di Bologna;
- Lo IUSVE è un'istituzione universitaria che eroga un'offerta formativa accademica (Baccalaurati e Licenze; Diplomi universitari di I e II livello e Corsi di perfezionamento

universitario) tramite l'aggregazione alla Università Pontificia Salesiana di Roma e, in aggiunta, Corsi di Alta Formazione non accademica;

- Lo IUSVE può stipulare accordi con Partner territoriali, nell'ambito di quella che è denominata come "Terza missione accademica", per lo sviluppo delle attività relative alla propria offerta formativa; per una maggiore connessione fra mondo universitario e fabbisogni formativi espressi e/o richiesti dal territorio; per la definizione o il periodico aggiornamento dei profili professionali in uscita dei propri Corsi di laurea o post-lauream, nonché per ogni altra finalità che permetta all'istituzione universitaria di stare in ascolto ed essere collegata con realtà educative, professionali, aziendali, ecc. per la realizzazione degli obiettivi che le sono propri;
- lo Statuto dello IUSVE all'art. 2 individua tra le proprie finalità:
  1. la ricerca scientifica e la sperimentazione nell'ambito delle scienze della educazione, delle scienze psicologiche, delle scienze della formazione e della comunicazione;
  2. la formazione di educatori, formatori, docenti, ricercatori ed esperti nei settori dell'educazione, della psicologia e della comunicazione e di ogni sapere esperto che possa contribuire alla formazione integrale della persona umana;
  3. l'estensione universitaria anche attraverso la pubblicazione e la diffusione dei contributi e dei risultati della ricerca;
  4. in linea con la terza missione universitaria, entrare in dialogo virtuoso con le Istituzioni pubbliche e private, civili ed ecclesiali, in risposta ai bisogni sociali del territorio il dialogo virtuoso con le Istituzioni pubbliche e private, civili ed ecclesiali, in risposta ai bisogni sociali del territorio;

Tutto ciò premesso le Parti in epigrafe indicate si impegnano nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali a promuovere congiuntamente opportunità e iniziative di collaborazione, riconducibili ai naturali ambiti di rispettiva afferenza, e convengono e stipulano quanto di seguito:

#### **Art. 1 - Premesse**

Le premesse alla presente Convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

#### **Art. 2 - Oggetto e finalità della Convenzione**

Le Parti intendono congiuntamente promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione del seguente tipo:

1. sostenere il potenziamento delle relazioni e interazioni tra enti e istituzioni per la formazione, la ricerca, la produzione di conoscenze, la diffusione e la promozione culturale e scientifica nelle discipline psicologiche, pedagogiche, sociali e della comunicazione;
2. promuovere iniziative condivise, anche sperimentali, di ricerca e di formazione;
3. favorire la condivisione di strategie, strumenti e iniziative di comunicazione e promozione, a beneficio della valorizzazione della ricerca sul territorio con attività seminari, convegnistiche e di pubblicazione e diffusione dei contributi e dei risultati delle attività svolte in partnership;
4. in linea con la terza missione universitaria, entrare in dialogo virtuoso in risposta ai bisogni sociali del territorio.

Le Parti convengono che questa Convenzione ha natura di "Accordo Quadro", cui faranno seguito singoli e specifici accordi attuativi, in cui verranno dettagliate le attività e gli oneri a carico di ciascuna di esse.

#### **Art. 3 - Durata della Convenzione ed eventuale rinnovo**

Le Parti nominano quali referenti per l'attuazione della presente Convenzione:

- per IUSVE: prof. Luis Caroli, coordinatore della Terza missione dell'Area di Psicologia IUSVE e delegato anche come referente, per la presente convenzione, rispetto alle attività di Terza missione delle altre Aree di IUSVE (mail: [terzamiissione.psicologia@iusve.it](mailto:terzamiissione.psicologia@iusve.it));
- per Provincia di Treviso: dott.ssa Maria Teresa Miori [direttoregenerale@provincia.treviso.it](mailto:direttoregenerale@provincia.treviso.it)

Ciascuna Parte potrà, nel corso di vigenza dell'accordo, sostituire il proprio referente, dandone comunicazione scritta all'altro contraente.

La presente Convenzione ha validità tra le Parti un anno dalla data di sottoscrizione e si intende rinnovata automaticamente nel caso in cui non sia pervenuto da una delle due parti un recesso nei termini e nelle modalità indicate all'art. 5 ovvero le Parti non sottoscrivano nuovo e differente accordo che modifichi, integri o sostituisca il presente.

#### **Art. 4 - Uso dei segni distintivi**

Le Parti manterranno l'esclusiva titolarità dei loghi e dei segni distintivi eventualmente utilizzati in esecuzione della presente Convenzione, di cui siano rispettivamente proprietari o licenziatari, senza che l'eventuale autorizzazione all'utilizzo di detti loghi/segni distintivi possa in alcun modo essere inteso come licenza di marchio o possa far insorgere alcun diritto su logo e segni distintivi medesimi.

#### **Art. 5 - Facoltà di recesso**

Le Parti hanno la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione, ovvero di recedervi consensualmente, nelle modalità di seguito indicate.

Le Parti possono recedere unilateralmente in caso di mancato o inadeguato adempimento di uno degli obblighi oggetto della presente Convenzione, qualora detto inadempimento non sia da attribuire a causa di forza maggiore.

Il recesso dovrà essere esercitato, con un preavviso di almeno tre mesi, mediante comunicazione scritta da far pervenire tramite raccomandata a/r o PEC al Rappresentante legale dell'altra Parte, presso la sua sede di competenza o indirizzo PEC ufficiale.

Il suddetto recesso non avrà effetto che per l'avvenire non potendo incidere sull'esecuzione degli adempimenti in essere derivanti dalla presente Convenzione.

#### **Art. 6 - Esclusione di oneri finanziari aggiuntivi**

Le Parti convengono che la presente Convenzione non preveda il riconoscimento reciproco di alcun valore economico né comporti tra le Parti alcun onere finanziario, salvo quanto deliberato, di volta in volta, in specifici Accordi, dai rispettivi Organi competenti.

#### **Art. 7 - Trattamento dei dati personali e clausola di riservatezza**

Alla luce di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR Privacy), le Parti provvedono al trattamento dei dati personali esclusivamente per il perseguimento dei propri fini istituzionali, così come previsto dalla normativa vigente.

Le Parti si impegnano a non diffondere dati e informazioni relativi all'altra Parte o alla presente Convenzione a nessun soggetto terzo, ad eccezione dei casi in cui sia espressamente prevista tale possibilità nella presente Convenzione e fatte salve le legittime richieste di Pubbliche Autorità provviste di idoneo titolo.

#### **Art. 8 - Controversie**

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente Convenzione. Nei casi in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti indicano il Tribunale di Venezia quale foro competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente Convenzione.

**Art. 9 - Eventuali modifiche e/o integrazioni**

Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione possono avvenire esclusivamente tramite successivo accordo firmato dalle Parti contraenti, nelle persone dei rispettivi delegati.

Letto il presente documento e approvando il suo contenuto, le Parti lo firmano digitalmente nelle città di Treviso e di Venezia - Mestre nelle date corrispondenti.

La copia firmata è inviata via mail al seguente indirizzo di posta elettronica: per Provincia di Treviso: [protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it](mailto:protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it); per IUSVE: [affarigiuridici@iusve.it](mailto:affarigiuridici@iusve.it) (oppure via pec a: [iusve@pec.it](mailto:iusve@pec.it))

Venezia, lì \_\_\_\_\_

Nicola Giacopini  
*Direttore IUSVE*

Stefano Marcon  
*Presidente della Provincia di Treviso*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_